

Il Consiglio di Stato

Richiamate:

- la Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012 (artt. 6, 19, 21 e 40);
- la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 (artt. 26, 40b, 41, 42 e 40b, 53 – 64);
- le Ordinanze federali in tema di COVID-19, con particolare riferimento a:
 - Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020;
 - Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 23 giugno 2021;
 - Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) del 4 giugno 2021;

vista l'informazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del 28 luglio 2021 destinata a Cantoni e partner sociali che invita a rendere obbligatori i test ripetuti per i professionisti della salute non guariti e non vaccinati che prestano servizio in ospedali, strutture sociosanitarie e servizi di cura e assistenza a domicilio e nel contempo propone di introdurre l'obbligo del certificato anche per i visitatori;

preso atto della raccomandazione dell'UFSP del 27 agosto 2021 *“COVID-19: test ripetuti e mirati per collaboratori, in particolare nelle case per anziani e di cura, e impiego dei certificati COVID per i visitatori degli istituti medico-sociali”* che conferma e rafforza le indicazioni di cui sopra, sostenendo in particolare l'opportunità di ripetere il test ogni cinque giorni per i collaboratori a diretto contatto con i residenti;

ritenuto che nelle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e invalidi, nei centri diurni, nei servizi nel campo delle tossicomanie così come fra l'utenza dei servizi di assistenza e cura a domicilio sono presenti in misura accresciuta persone particolarmente vulnerabili che devono essere meglio protette;

rilevata la conoscenza acquisita sull'efficacia del vaccino contro il COVID-19, compresa la riduzione del rischio di infettarsi e quindi trasmettere a propria volta la malattia da parte delle persone vaccinate;

accertato che il personale attivo nelle strutture e servizi di cui sopra, che è a contatto diretto con pazienti o residenti, se non immune, può essere veicolo di trasmissione di malattia malgrado l'applicazione rigorosa di misure di igiene;

considerato che anche le persone asintomatiche contribuiscono alla trasmissione del virus ed è quindi opportuno integrare i piani di protezione effettuando test mirati e ripetuti dei collaboratori non in possesso del certificato COVID-19 e richiedendo tale attestazione anche ai visitatori;

esaminata la situazione epidemiologica, caratterizzata da una diffusione di nuovi contagi relativamente importante anche se stabilizzata nelle ultime settimane, da un'elevata pressione soprattutto nel resto della Svizzera sui reparti ospedalieri destinati ai pazienti COVID-19 e dalla ricomparsa di focolai in talune strutture, verosimilmente riconducibili a contatti con persone non immunizzate;

verificate le disposizioni analoghe già adottate in diversi Cantoni;

sentito il Medico cantonale e consultati gli specialisti e referenti del settore;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;

risolve:

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e invalidi, i centri diurni, i servizi nel campo delle tossicomanie e i servizi di assistenza e di cura a domicilio promuovono la medicina basata sull'evidenza, anche in ambito vaccinale, incoraggiando la vaccinazione anti-COVID-19 dei propri collaboratori.
2. Il personale attivo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e invalidi nonché nei centri diurni, nei servizi nel campo delle tossicomanie e nei servizi di assistenza e cura a domicilio, indipendentemente dallo stato vaccinale o di immunità acquisita da infezione naturale, si attiene rigorosamente alle buone pratiche di igiene, disinfezione delle mani, uso corretto dei dispositivi di protezione e distanziamento interpersonale, laddove possibile.
Gli stessi principi valgono per i visitatori delle strutture.
3. Il personale a contatto stretto con pazienti, residenti o utenti delle strutture sanitarie (ospedali e cliniche) e socio-sanitarie (case per anziani e istituti per invalidi), dei centri diurni per anziani (terapeutici e socio-assistenziali) e per invalidi, delle strutture residenziali per tossicodipendenti e dei servizi di assistenza e cura a domicilio per esercitare l'attività è tenuto a esibire un certificato COVID che riporti la data di validità o a partecipare a un programma di test mirati e ripetuti organizzati in azienda in modo da disporre di un test con esito negativo risalente al massimo a 96 ore.
È considerato a contatto stretto il personale, compresi i volontari, la cui attività non permette di rispettare la distanza raccomandata dall'UFSP di 1.5 m nei confronti dei pazienti, dei residenti o degli utenti.
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie e i servizi indicati al punto 3 sono tenuti a organizzare test mirati e ripetuti per i propri dipendenti privi di certificato COVID-19. I test devono essere effettuati in conformità all'Ordinanza 3 COVID-19.
L'azienda ha la facoltà di prevedere i test mirati e ripetuti ad intervalli più frequenti rispetto a quanto stabilito dal punto 3.

L'azienda deve prevedere controlli, anche a campione, a garanzia che i test vengano effettuati secondo le regole e sui dipendenti effettivamente privi di certificato.

5. Le persone di età superiore ai 16 anni che entrano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie o per tossicodipendenti e nei centri diurni indicati al punto 3 per lavoro, visite o per accompagnare pazienti e ospiti di dette strutture o ogni altro motivo, devono presentare all'entrata un certificato COVID-19 ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 e un documento di identità o un'attestazione di test COVID-19 negativo. Sono esonerate dal presentare il certificato COVID-19 le persone che afferiscono a tali strutture in qualità di pazienti, residenti o utenti, per le quali restano in vigore le disposizioni previste delle specifiche direttive dell'Ufficio del medico cantonale.
6. Le strutture, i servizi e gli istituti menzionati sono responsabili del controllo dei certificati.
La Direzione amministrativa, dopo aver sentito la Direzione sanitaria o il medico responsabile, può eccezionalmente concedere deroghe in comprovate situazioni straordinarie o di urgenza che andranno documentate.
Deroghe sono possibili anche per interventi dei Servizi di pronto intervento in situazione di emergenza imprevista. Appena possibile dovrà comunque essere presentato un certificato COVID-19 o il risultato negativo di un test.
7. La verifica della messa in atto della presente risoluzione governativa è affidata al Medico cantonale, che è autorizzato ad accedere ai risultati di test mirati e ripetuti effettuati al personale e in caso di dubbi a richiedere di esibire i certificati COVID-19 o i documenti di avvenuta vaccinazione o guarigione.
8. Le violazioni delle prescrizioni stabilite nella presente decisione sono perseguite e sanzionate secondo le disposizioni della LEp.
9. La presente risoluzione entra in vigore il 15 settembre 2021 e resta in vigore fino a revoca. Per l'implementazione dei punti 3 e 4 è dato tempo fino al massimo il 1° ottobre 2021.
10. La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
11. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).

RG n. 4311 del 8 settembre 2021

Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch)
- Ufficio degli invalidi (dss-ui@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri